

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. xxx dell'anno 2021, cui è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. xxx/2021

FIDEIUSSORE e DEBITORE,	TRA	
	Contro	
BANCA e per essa la SERVICER,		Opponente
		Opposta

Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2020, emesso dal Tribunale di Trapani il 2.12.2020 ed avverso il decreto ingiuntivo n. xx/2021, emesso dal Tribunale di Trapani l'1.02.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia del procedimento principale RG xxx/21 ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. xxx/2020, emesso dal Tribunale di Trapani il 2.12.2020, – in accoglimento del ricorso proposto dalla **SERVICER**, quale mandataria di **BANCA** – per l'importo di € 10.793,79, oltre interessi e spese della procedura monitoria, pari all'ammontare del saldo debitorio del rapporto di mutuo chirografario del 12.9.2018 a tasso variabile con piano di ammortamento alla francese (garantito dal Fondo di garanzia del medio credito centrale) per l'importo di euro 40.000,00, recante n. xxxxxxxx.

DEBITORE(debitore principale), e **FIDEIUSSORE**, n.q. di fideiubente, – premettendo che la Banca ha accreditato l'importo finanziato, erogandolo sul conto corrente ordinario n. xxxxx, con contestuale estinzione di mutuo precedentemente erogato e revoca dell'affidamento concesso su detto c.c. – hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, formulando altresì, in riconvenzionale, domanda di ripetizione di somme indebitamente versate ex 2033 c.c., risarcimento del danno per violazione del principio di buona fede nonché per la illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

In particolare, al fine di suffragare la spiegata opposizione, gli opposenti hanno eccepito: la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa (perché non sarebbe mai stata messa a disposizione la somma erogata), nonché la usurarietà dei tassi applicati e la nullità della fideiussione prestata dalla **FIDEIUSSORE** (anche poiché posta in violazione della normativa antitrust); la nullità ex art. 117, comma 3, T.U.B., del contratto di conto corrente e apertura di credito n. xxxxx sul quale la somma mutuata è stata erogata, la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, dunque, l'illegittima applicazione dell'anatocismo (anche nascosto) nonché l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, valute e commissione di massimo scoperto non previste contrattualmente e comunque indeterminate, oltre che tali da comportare il superamento del tasso soglia, spese e costi di tenuta del conto indeterminati.

Il giudizio riunito, portante il numero RG xxx/2021, ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. xx/2021, emesso dal Tribunale di Trapani l'1.02.2021, con il quale è stato ingiunto a **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE**, in solido, il pagamento della somma di € 8.488,99, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale esposizione debitoria relativa al rapporto di apertura di credito in conto corrente n. xxxxx (al netto di quanto versato dal Fondo del Medio credito centrale).

Gli opposenti hanno chiesto, anche in questo caso, la integrale revoca del decreto ingiuntivo, riproponendo le medesime eccezioni e domande relative ai rapporti per cui è causa.

Costituendosi in entrambi i giudizi riuniti, **BANCA** e per essa la **SERVICER**, n.q. di procuratrice con rappresentanza, ha avversato le ragioni di diritto poste a fondamento delle spiegate opposizioni, eccependo partitamente l'infondatezza delle stesse (in particolare, del calcolo dei rapporti dare-avere effettuata dagli opposenti); ha altresì dedotto, in ogni caso, la validità delle clausole contrattuali contestate e comunque la legittimità del proprio operato per le ragioni meglio spigate in comparsa, nonché la validità della fideiussione prestata dalla **FIDEIUSSORE** e l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico che legittimerebbero la richiesta di risarcimento avanzata dagli opposenti., chiedendo di conseguenza il rigetto delle domande riconvenzionali e la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

All'udienza del 19 settembre 2022, rilevate ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, al giudizio recante n. R.G. xxx/2021 è stata riunita la causa portante il n. R.G. xxx/2021.

La causa, istruita mediante produzione documentale e ctu contabile (cfr. rel. dott. Guido Guida del 7.6.2023) – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza il Tribunale ritiene di condividere – è pervenuta all'udienza cartolare del 17.1.24 ove è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc

Principiando dalle doglianze mosse dagli opposenti aventi ad oggetto le fideiussioni prestate da **FIDEIUSSORE** è necessario rilevare quanto segue.

L'opponente eccepisce, infatti, la nullità delle fideiussioni prestate in quanto il modulo contrattuale utilizzato dalla banca sarebbe posto in violazione della disciplina antitrust, in particolare con riferimento alla clausola che deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c.

Ora - precisato che parte attrice ha eccepito la nullità delle fideiussioni esclusivamente ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto e non mediante la formalizzazione di una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che sussiste senz'altro la competenza funzionale del Tribunale adito alla trattazione della predetta eccezione – va rilevato come le fideiussioni per cui è causa siano fideiussioni c.d. specifiche in quanto prestate con riferimento specifici e determinati rapporti di finanziamento (ovvero il mutuo chirografario del 12.9.2018 nonché l'apertura di credito in c.c. recante medesima data), per cui non vi è dubbio sul fatto che non si tratti di fideiussioni a garanzia di ipotetiche e indeterminate operazioni bancarie del soggetto garantito che possono cagionare un'oscillazione della misura della garanzia all'interno dell'esposizione massima garantita predeterminata.

Pertanto, le fattispecie dedotte in giudizio non sono sussumibili nella cornice astratta della fideiussione omnibus, che ha trovato accoglimento nelle recenti pronunce in argomento del Giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass., 13846/2019). Come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.. Pertanto, solo ove ricorra una fideiussione avente tali caratteristiche potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass., 28 maggio 2014, n. 11904).

Infatti, secondo il maggioritario orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito - cui il Tribunale aderisce – "l'accertamento della Banca d'Italia, (...) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (si veda in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che "[l]istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca"; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59, 72 e

ss., 78 e ss., 86)” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015. Cfr. anche Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, Corte Appello Milano n. 3082/2022).

Il tenore letterale della statuizione della Banca d'Italia appare del tutto chiaro ed inequivoco nel poter sostenere che la censura non concerna in alcun modo le fideiussioni specifiche avendo l'Autorità di vigilanza operato un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus. E, dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI, non appare sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle tenuto conto che non essendo applicabile il provvedimento di Banca d'Italia, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. In assenza di alcuna specifica deduzione sul punto, e considerato che, in termini generali, l'art. 1957 c.c. è previsione derogabile dalle parti nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 1322 c.c. (si veda sul punto la costante giurisprudenza di legittimità: “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” – ex multis Cass. 28943/2017; Cass. 31569/2019), il motivo di opposizione deve, pertanto, ritenersi infondato. Infondata è altresì l'eccezione di nullità ex art. 1939 c.c., stante la piena validità dei rapporti garantiti (per le ragioni di cui infra), sia l'eccezione di annullabilità ex artt. 1429 n. 4, 1431, 1438, 1439 in assenza di dimostrazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del vizio del consenso e della assoluta genericità della relativa allegazione.

Tanto premesso, venendo all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, occorre in primo luogo ricordare che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c. non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969): in altri termini, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).

Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato come l'esistenza dei rapporti bancari posti a fondamento delle domande monitorie risulta documentatamente provata alla luce della produzione da parte della Banca opposta dei contratti stipulati dalle parti (cfr. Lettera di apertura di conto corrente n. xxxxx del 21/03/2011 con relative condizioni economiche; Lettera contratto di apertura di credito n. 031141 fino all'importo di € 10.000,00 del 21/03/2011 con relative condizioni economiche e lettera contratto di apertura di credito fino all'importo di € 20.000,00 del 12/9/2018 con relative condizioni economiche; Estratti conto e relativi scalari del c/c n. 085013 dal 21/03/2011 al 24/05/2019; Documento di sintesi del mutuo chirografario n. 31159 del 12/09/2018 con relative condizioni economiche e piano di ammortamento; lettere fideiussione del 12.9.2018 sottoscritte da **FIDEIUSSORE**) e attestazione ex art. 50 TUB, a corredo dei ricorsi per decreto ingiuntivo e delle comparse di risposta depositate per entrambi i giudizi riuniti.

Alla luce della suddetta produzione documentale risulta, all'evidenza, infondato il motivo di opposizione collegato alla asserita mancata pattuizione per iscritto dei contratti di conto corrente e aperture di credito siglati dal **DEBITORE** (e da questi tutti debitamente sottoscritti) con la banca convenuta, nonché del motivo correlato alla asserita nullità per la mancata sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto di credito sui contratti sottesi ai decreti ingiuntivi opposti. In disparte il dato in base al quale, nel caso concreto, i detti contratti recano la sottoscrizione dei rappresentanti dell'istituto di credito, sui contratti c.d. “monofirma”, infatti, è sufficiente evidenziare che “in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la

nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (v. Cass. 14646/2018).

Passando all'analisi dei motivi di opposizione relativi al rapporto di contro corrente, infondate sono le deduzioni inerenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (o anatocismo, cioè quell'operazione di "conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta").

Sul punto deve ricordarsi che l'art. 120 TU Bancario, nel testo applicabile al caso di specie, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve da quella data ritenersi la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari. Quindi, la disciplina introdotta dal CICR vale per: - i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del CICR 9/2/2000; - contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000: l'art. 7 della delibera CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/2000.

Nel caso di specie, per come rilevato nella relazione peritale, risulta rispettata, nel periodo di interesse, la pari periodicità tra interessi debitori e creditori per la capitalizzazione.

Va, dunque, condivisa la scelta del CTU di non espungere gli interessi anatocistici dal conto, correttamente applicati.

Gli oppositori hanno, inoltre - in maniera per vero assai generica e senza alcun specifico riferimento alle condizioni di contratto - eccepito l'applicazione di spese, commissioni e addebiti mai pattuiti, nonché l'applicazione di valuta diversa da quella effettiva nell'accredito e nell'addebito degli assegni oltre che la indeterminatezza degli interessi applicati.

Dalla consulenza tecnica espletata è emersa la infondatezza delle suddette doglianze dal momento che nella documentazione contrattuale esaminata i tassi d'interesse creditori e debitori, le commissioni, le spese e gli oneri accessori sono stati pattuiti in termini sufficientemente determinati ed i criteri seguiti per il calcolo delle valute relativi agli addebiti e agli accrediti sono risultati essere conformi alle previsioni negoziali, sicché i relativi importi sono stati correttamente mantenuti in sede di ricalcolo.

Quanto alle doglianze in materia di CMS, occorre che la clausola che la prevede sia determinata o determinabile, prevedendo base di calcolo, periodicità e aliquota (cfr. Cass. 870 del 18.1.2006, ove la commissione di massimo scoperto viene indicata come "la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma"). Nel caso di specie, va condivisa la scelta del consulente di non espungere le relative poste in sede di ricalcolo atteso che la clausola in questione indica chiaramente l'aliquota applicata (sia infra che extra fido), base di calcolo e periodicità (cfr. lett. apertura credito in c.c. del 21.3.2011). Va, poi, rammentato che l'art. 2-bis del D.L. 185/2008, convertito con L. 2/2009, ha stabilito che le commissioni che hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili) vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente: - se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo); - purché conformi a quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993), condizioni che, nei rapporti contrattuali in questione, risultano certamente rispettate essendo tali commissioni espressamente pattuite per iscritto ed indicate in misura fissa (cfr. all. lett. apertura credito in c.c. del 12/09/2018).

Va, a questo punto, esaminato il motivo di opposizione correlato alla nullità delle clausole determinative degli interessi nei rapporti bancari *inter partes*, per violazione delle disposizioni previste dalla legge n. 108 del 1996.

Tale motivo è infondato.

Per il calcolo del TEG contrattuale ai fini della verifica di un eventuale superamento dei limiti imposti dalla normativa antiusura del tasso interesse pattuito nei contratti, occorre applicare le istruzioni di Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante per il presente giudizio.

È, infatti, coerente con la normativa bancaria vigente che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinare il valore medio. Le Istruzioni della Banca d'Italia rispondono, quindi, alla necessità logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare e hanno, altresì, natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura.

Ebbene, in applicazione di tali criteri, all'esito della CTU, dalle risultanze condivisibili e lineari, scure da errori dal punto di vista logico, è stato accertato che sia per il conto corrente al momento della pattuizione (anche in seguito all'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca) sia per il mutuo non si è verificato alcuno sforamento del tasso soglia di cui alla l. 108/96.

Ed invero, con riguardo al conto corrente n. 085013 il c.t.u. ha evidenziato che "Il TAEG pattuito, calcolato considerando il tasso annuo nominale entro fido del 5,75 % e la commissione di massimo scoperto entro fido dello 0,50 %, è pari al 6,40 %, calcolato invece considerando il tasso annuo nominale oltre fido del 7,75 % e la commissione di massimo scoperto oltre fido dello 0,75 %, è pari all'8,77 % quindi in entrambi i casi al di sotto del tasso soglia antiusura del 13,53 %". Ha, inoltre, puntualmente escluso il ricorrere di usura sopravvenuta.

È bene tuttavia evidenziare che, alla luce del più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si esclude che il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell'usura), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1418 cod. civ. la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dal d.m. periodicamente emanati al riguardo (cfr. Cass., SU n. 24675 del 2017).

In particolare, la Suprema Corte, prendendo spunto dalla questione relativa all'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha espresso un principio di respiro più ampio, chiarendo che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuuario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Dalla complessiva analisi contabile effettuata e dalla legittimità delle clausole contrattuali pattuite il consulente tecnico ha, pertanto, correttamente escluso la necessità di procedere al ricalcolo del saldo conto corrente n. xxxxx, confermando quello risultante dall'estratto conto, a debito del correntista, alla data del 24/05/2019 (data del passaggio a sofferenza), pari ad € - 23.609,01.

L'usura dei tassi è stata esclusa anche con riguardo al rapporto di mutuo: il consulente, premesso che per il detto rapporto è stato pattuito un "tasso di interesse annuo nominale è variabile agganciato all'Euribor a 3 mesi (al momento della stipula pari a - 0,3 %) più 6,25 punti percentuali e pertanto pari al 6,25% al momento della stipula" e "convenuto un tasso di mora in misura pari al tasso annuo nominale maggiorato di 3 punti percentuali da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento", ha escluso che gli stessi -sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse) - superino il tasso soglia usura. Per quanto concerne gli interessi corrispettivi il ctu ha ricalcolato il TAEG in misura pari all'8,64, inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018 per la categoria di

riferimento, pari al 16,80 %. In ordine, poi, agli interessi di mora [calcolato il mora effettivo pari al 11,64 %, dato dal valore del tasso di mora (9,25 %) sommata la maggiore percentuale dovuta agli oneri e spese, costituita di fatto dalla differenza tra il TAEG (8,64%) e il TAN (6,25%)] il consulente ha puntualmente dato conto dei criteri di calcolo utilizzati per accertare il limite della pattuizione dei tassi moratori, specificando come questo, per il periodo di riferimento, va determinato nella percentuale pari al tasso effettivo globale medio relativo agli interessi corrispettivi maggiorato di 3,1 punti percentuali, con aumento di un quarto il risultato ottenuto e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali, in conformità a quanto stabilito dai decreti ministeriali; ha così conclusivamente affermato che “Nel nostro caso con riferimento agli ALTRI FINANZIAMENTI, il tasso medio annuo era pari al 10,24 % e la maggiorazione per gli interessi di mora al 3,1 %, la somma è pari al 13,34 % che aumentato di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali dà un tasso soglia antiusura del 20,675%. Il tasso di mora effettivo (11,64 %), al momento della stipula del contratto, avvenuta il 12/09/2018, risulta inferiore al tasso soglia usura (20,675 %) rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazione su menzionati”.

Proseguendo nell'analisi dei motivi di opposizione correlati al contratto di mutuo del 12.9.2018, l'eccezione afferente alla nullità dello stesso per difetto di causa è infondata, in quanto la causa del negozio di mutuo, anche intesa nell'accezione “in concreto” che ne viene fornita da dottrina e giurisprudenza più accreditate, emerge chiaramente dalla lettura del contratto sottoscritto dalle parti, ed è quindi valida, tanto più che in assenza di stipulazione di mutuo di scopo, rimanendo infatti inconferenti le ragioni (recte, i motivi), se non oggettivizzati in clausole negoziali, che spingono le parti a sottoscrivere un accordo.

Per le suesposte ragioni, ed essendo pacifico l'inadempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'opponente **DEBITORE**, le opposizioni vanno rigettate e, pertanto, i decreti ingiuntivi opposti confermati.

Dal rigetto dell'opposizione discende, altresì, quello della domanda di ripetizione di somme ex art. 2033 c.c., in quanto nessuna somma può ritenersi illegittimamente o indebitamente percepita dall'istituto di credito, nonché la domanda di risarcimento del danno, in quanto l'operato di parte opposta (compresa la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, atto dovuto stante l'esposizione debitoria degli opposenti) è legittimo (e, in ogni caso, gli opposenti non hanno fornito la prova del danno, al di là della labiale asserzione), donde alcun danno ingiusto risarcibile si è configurato.

Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico degli opposenti, in solido.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai dettami di cui al D.M. 147/2022, indicati per i parametri minimi (stante la non particolare complessità della vicenda di causa) ivi previsti.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'opposizione proposta da **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE** e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. xxx/2020, emesso dal Tribunale di Trapani il 2.12.2020 e il decreto ingiuntivo n. xx/2021, emesso dal Tribunale di Trapani l'1.02.2021;
- Pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE**, in solido tra loro;
- Condanna **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE**, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 4.227,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- Rigetta ogni altra domanda.

Trapani, 16 aprile 2024

Il Giudice
Federica Emanuela Lipari